7) Se il regolamento CPC e, in particolare, l'art. 3, lett. b), consenta la concessione di un certificato protettivo complementare per un singolo ingrediente attivo qualora:

   a) un brevetto di base in vigore tuteli l'ingrediente attivo ai sensi dell'art. 3, lett. a), del regolamento CPC, e

   b) un medicinale che contenga il singolo ingrediente attivo con uno o più ingredienti attivi costituisca oggetto di un'autorizzazione in corso di validità concessa ai sensi delle direttive 2001/83/CE o 2001/82/CE, che è la prima autorizzazione all'immissione in commercio del singolo ingrediente attivo.

8) Se si debba fornire una diversa soluzione alla questione 7 a seconda che l'autorizzazione riguardi il singolo ingrediente attivo commisto a uno o più altri ingredienti attivi o che sia presentato in formule distinte ma in un'unica soluzione.

([1]) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 152, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Gran Bretagna) il 12 gennaio 2011 — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Philips Electronics UK Ltd

(Causa C-18/11)

(2011/C 89/20)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parti

Ricorrente: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Resistente: Philips Electronics UK Ltd

Questioni pregiudiziali

1) Nel caso in cui uno Stato membro (quale il Regno Unito) includa nella propria base imponibile gli utili e le perdite di una società costituita e fiscalmente stabilita in un altro Stato membro (quale i Paesi Bassi), nella misura in cui tali utili derivino da un'attività esercitata nel Regno Unito dalla società con sede nel Paesi Bassi, tramite uno stabilimento permanente con sede nel Regno Unito, se costituisca restrizione alla libertà di stabilimento nel Regno Unito di un soggetto di uno Stato membro ai sensi dell'art. 49 TFUE (ex art. 43 CE) il fatto che il Regno Unito escluda il trasferimento, mediante sgravio di gruppo e a favore di una società stabilita nel Regno Unito, delle perdite realizzate nel Regno Unito da una società non residente tramite uno stabilimento permanente sito nel Regno Unito medesimo, ove tali perdite, totalmente o parzialmente, ovvero gli elementi considerati ai fini del calcolo delle perdite medesime «corrispondono ad una somma — ovvero siano insite nella medesima, che, ai fini dell'imposta straniera, sia, in qualsivoglia maniera (e in un qualsivoglia periodo), deducibile dagli utili — o imputabile ai medesimi — non fiscalmente imponibili nel Regno Unito e realizzati dalla società o da altro soggetto», vale a dire il fatto di consentire il trasferimento delle perdite subite nel Regno Unito nel caso di uno stabilimento permanente ivi situato solamente qualora risulti con certezza che, alla data della domanda, sia esclusa la deducibilità o l'imputabilità al di fuori del Regno Unito (ivi incluso un altro Stato membro, quale i Paesi Bassi), ove non sia sufficiente che lo sgravio utilizzabile al di fuori del Regno Unito non sia stato, in effetti, invocato e le circostanze siano tali da escludere equivalenti condizioni di trasferimento delle perdite realizzate nel Regno Unito da una società ivi fiscalmente residente;

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), se tale restrizione possa risultare giustificata:

   a) unicamente in base alla necessità di impedire una doppia utilizzazione delle perdite, ovvero

   b) unicamente in base alla necessità di mantenere l'equilibrio nella ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri, ovvero

   c) cumulativamente in base alla necessità di mantenere l'equilibrio nella ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri e alla necessità di impedire una doppia utilizzazione delle perdite.

3) In caso affermativo, se la restrizione sia proporzionata rispetto a tali giustificazioni.

4) Nel caso in cui la restrizione dei diritti della società stabilita nei Paesi Bassi non risultasse giustificata, ovvero nel caso in cui tale restrizione non risultasse proporzionata ad alcuna giustificazione, se il diritto dell'Unione europea imponga al Regno Unito di porre rimedio alla situazione della società stabilita nel Regno Unito riconoscendole, ad esempio, il diritto di chiedere lo sgravio di gruppo sui propri utili.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 21 gennaio 2011 — A Oy

(Causa C-33/11)

(2011/C 89/21)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: A Oy

Altra parte nel procedimento: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 15, n. 6, della sesta direttiva 77/388/CEE ([1]) relativa all'imposta sul valore aggiunto debba essere interpretato nel senso che nella nozione «compagnia di navigazione aerea che pratica essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento» rientrano anche le compagnie aeree di affari che operano essenzialmente a pagamento nel traffico di voli charter al servizio delle esigenze di imprese e privati individui.

2) Se l'art. 15, n. 6, della sesta direttiva 77/388/CEE relativa all'imposta sul valore aggiunto debba interpretarsi nel senso che l'esenzione ivi disposta riguarda solo quelle cessioni di aeromobili che sono effettuate direttamente a favore di compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento, ovvero se l'esenzione in parola riguardi le cessioni di aeromobili anche all'operatore il quale non è egli stesso attivo essenzialmente nel traffico aereo internazionale a pagamento, ma cede l'aeromobile ai fini del suo ulteriore utilizzo, ad un operatore esercitante un'attività siffatta.

3) Se, ai fini della soluzione della seconda questione, sia rilevante la circostanza che il proprietario dell'aeromobile ne addebita l'ulteriore utilizzo ad una persona privata che è sua azionista la quale usa gli aeromobili acquistati essenzialmente per i suoi scopi commerciali e/o privati, qualora si consideri che la compagnia aerea avrebbe potuto impiegare gli aeromobili anche per altri voli.

([1]) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Sezione Seconda (Italia) il 24 gennaio 2011 — Pioneer Hi-Bred Italia Srl/Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

(Causa C-36/11)

(2011/C 89/22)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato — Sezione Seconda

Parti nella causa principale

Ricorrente: Pioneer Hi-Bred Italia Srl

Convenuto: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Questione pregiudiziale

Se, qualora lo Stato membro abbia ritenuto di subordinare il rilascio dell'autorizzazione alle coltivazioni di OGM, ancorché iscritti nel Catalogo comune europeo, a misure di carattere generale idonee a garantire la coesistenza con colture convenzionali o biologiche, l'art. 26 bis della direttiva 2001/18/CE ([1]), letto alla luce della Raccomandazione 2003/556/CE ([2]) e della sopravvenuta Raccomandazione 2010/200/1 ([3]), debba essere interpretato nel senso che, nel periodo antecedente l'adozione delle misure generali: a) l'autorizzazione debba essere rilasciata, avendo ad oggetto OGM iscritti nel Catalogo comune europeo; b) ovvero, l'esame dell'istanza di autorizzazione debba essere sospeso in attesa dell'adozione delle misure di carattere generale; c) ovvero, l'autorizzazione debba essere rilasciata, con le prescrizioni idonee ad evitare nel caso concreto il contatto, anche involontario, delle colture transgeniche autorizzate con le colture convenzionali o biologiche circostanti.

([1]) GU 2001, L 106, pag. 1.
([2]) GU 2003, L 189, pag. 36.
([3]) GU 2010, C 200, pag. 1.

Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 14 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-349/09) ([1])

(2011/C 89/23)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Terza Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

([1]) GU C 312 del 19.12.2009.

Ordinanza del presidente della Corte 17 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-486/09) ([1])

(2011/C 89/24)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

([1]) GU C 24 del 30.1.2010.